

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CARTA MONOUSO

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto del contratto la fornitura per somministrazione, dei sottoindicati prodotti di carta monouso, occorrenti per le esigenze dei Presidi e Strutture Sanitarie dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza:

LOTTO	PRODOTTO	QUANTITA'
1	CARTA IGIENICA A ROTOLO	7.000 rotoli
2	CARTA IGIENICA MAXI ROTOLO	5.500 rotoli
3	TOVAGLIOLI 2 VELI	40.000 tovaglioli
4	ASCIUGAMANI in rotolo	8.000 rotoli
5	ASCIUGATUTTO in rotolo	10.000 rotoli
6	LENZUOLINI PER LETTINI VISITA MEDICA	3.500 rotoli
7	SOTTOPIATTI BIANCHI	90.000 sottopiatti

I quantitativi dei sopra citati lotti sono puramente indicativi e riguardano unicamente la previsione del consumo annuo.

L'effettiva consistenza sarà subordinata alle necessità di questa Azienda Sanitaria.

Pertanto le effettive quantità da consegnarsi, in misura frazionata, su richiesta dell'U.O. Provveditorato-Economato, saranno indicate nei buoni d'ordine emessi. Per ogni buono d'ordine dovrà rilasciarsi regolare fattura. Non è consentito di aggregare più ordini in una sola fattura e, ciò per esigenze contabili.

Il fornitore non potrà pretendere alcun compenso a motivo delle maggiori o minori quantità che dovessero venire richieste.

ARTICOLO 2

TERMINOLOGIE

Nel testo del presente capitolato speciale, valgono le seguenti definizioni:

- Per **"Azienda Sanitaria"** s'intende l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
- Per **"Ditta"** s'intende la Ditta aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura affidanda avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo alla intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con possibilità di risoluzione anticipata da parte dell'Azienda Sanitaria, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non conforme esecuzione del contratto.

L'Azienda Sanitaria si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per suo motivato ed insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta possa pretendere danno o compensi di sorta. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

E' escluso ogni rinnovo tacito.



In attesa della definizione di un nuovo contratto, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per un ulteriore periodo massimo di 180 giorni.

Al termine della fornitura, anche in presenza di nuova aggiudicazione a favore di altro fornitore, la Ditta si impegna a garantire la regolarità delle forniture, nelle more dell'avvio della nuova fornitura.

La suddetta clausola costituisce specifico patto contrattuale e, pertanto, in caso di inadempienza l'Azienda Sanitaria si rinvierà sul deposito cauzionale.

L'Azienda Sanitaria si riserva di aderire alle gare in unione acquisto tra Aziende Sanitarie della Regione Basilicata, che eventualmente si renderanno disponibili nel corso del periodo contrattuale per la tipologia dei prodotti oggetto del presente capitolato.

In tale ipotesi l'affidamento della fornitura verrà a cessare automaticamente con l'inizio della fornitura disposta in esecuzione del provvedimento di adesione innanzi citato.

L'Azienda Sanitaria si riserva, altresì, di risolvere il contratto qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori.

In tale ipotesi i prezzi dei prodotti offerti saranno comparati con quelli eventualmente presenti nella convenzione CONSIP.

Qualora a parità di requisiti e caratteristiche merceologiche il prezzo offerto dal miglior offerente sia superiore a quello del paniere CONSIP, l'Azienda Sanitaria richiederà la disponibilità ridurlo rispetto ai prezzi CONSIP.

In caso di diniego si procederà alla revoca dell'affidamento della fornitura con conseguente attivazione della convenzione CONSIP.

ARTICOLO 4

ENTITÀ DELL'APPALTO E VARIAZIONI DELLA FORNITURA

Le previsioni contrattuali annue si devono intendere indicative e possono subire variazioni in diminuzione o in aumento senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione.

ARTICOLO 5

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche minime:

LOTTO 1: CARTA IGIENICA A ROTOLO:

Requisiti qualitativi:

- materia prima: 100% pura cellulosa
- numero dei veli: due
- peso carta per velo: 18 gr./m²
- altezza: mm 99 ± 1,5
- lunghezza minima dello strappo : mm. 120
- strappi minimi nel rotolo: n. 190
- facilità dello strappo
- finitura: crespata
- colore della carta: bianco
- **modalità di presentazione dell'offerta: prezzo per strappo.**



LOTTO 2: CARTA IGIENICA MAXI ROTOLO

Requisiti qualitativi:

- materia prima: 100% pura cellulosa
- numero dei veli: due
- peso carta per velo: 16 gr./m²
- biodegradabile
- altezza: mm. 99 ± 1,5
- lunghezza minima del rotolo: mt. 350
- facilità dello strappo
- finitura: crespata
- colore della carta bianco
- **modalità di presentazione dell'offerta: prezzo per metro.**

LOTTO 3: TOVAGLIOLO 2 VELI

Requisiti qualitativi.

- Materia prima. 100% pura cellulosa
- numero dei veli: due
- grammatura/N° 2 veli: 36 gr./m²
- lunghezza del tovagliolo: mm. 350
- larghezza del tovagliolo: mm. 350
- colore della carta: bianco
- **modalità di presentazione dell'offerta: prezzo per unità.**

LOTTO 4: ASCIUGAMANI in rotolo

Requisiti qualitativi:

- materia prima: 100% pura cellulosa
- numero dei veli: uno
- grammatura: 40 gr./m²
- larghezza: da 220 a 250 mm.
- lunghezza del servizio: mm. 350
- lunghezza minima del rotolo: mt. 60.
- Facilità dello strappo
- Aspetto/finitura: goffrata
- colore della carta: bianco
- **modalità di presentazione dell'offerta: prezzo per metro**

LOTTO 5: ASCIUGATUTTO in rotoli

Requisiti qualitativi:

- materia prima: 100% pura cellulosa
- numero dei veli: due
- peso carta: 44 gr./m²
- altezza: ≥ mm. 250
- lunghezza minima dello strappo: ≥ mm. 370
- strappi minimi nel rotolo: n. 800



- facilità dello strappo
- Aspetto/finitura: crespata
- colore della carta: bianco
- **modalità di presentazione dell'offerta: prezzo per strappo.**

LOTTO 6: LENZUOLINI PER LETTINI VISITA MEDICA

Requisiti qualitativi:

- materia prima: ovatta di pura cellulosa
- numero dei veli: due
- peso della carta per velo 22 gr. /m²
- altezza: ≥ mm. 530
- lunghezza minima dello strappo: ≥ mm. 370;
- strappi minimi nel rotolo: n. 125
- facilità dello strappo
- finitura: gofrata
- colore della carta: bianco

modalità di presentazione dell'offerta: prezzo per strappo.

LOTTO 7: SOTTOPIATTI

Requisiti qualitativi:

- impasto fibroso tipo "B"
- grammatura: 40-50 gr. /m²
- finitura: gofrata
- dimensioni: cm. 30 x 40
- finitura: gofrata
- colore della carta: bianco
- idoneità al contatto con gli alimenti ai sensi della normativa vigente.

modalità di presentazione dell'offerta: prezzo per unità.

CLAUSOLE GENERALI:

Tutti i prodotti di carta monouso forniti dovranno essere conformi alla normativa vigente (D.M. 9 marzo 1987, n. 172 "Regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283 recante utilizzazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono essere destinati")

A richiesta, il fornitore dovrà produrre certificazione di analisi merceologiche relative alla merce fornita.

Il fornitore si rende garante, assumendosi le relative responsabilità che le forniture siano del tutto conformi alle disposizioni di legge in materia di produzione, commercio, vendita e trasporto.

Inoltre su tutte le misure e le grammature sopra indicate, è prevista una tolleranza massima del + / - 7% (settepercento).

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

I prezzi di aggiudicazione dei singoli prodotti sono fissi per i primi 12 mesi di fornitura.

Successivamente si procederà a rivedere i prezzi con cadenza annuale in aumento o in diminuzione sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., anche in relazione ai dati di cui all'art.7 c.4 lett. c) e c.5 del D.Lgs n.163/2006.



A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell'adeguamento richiesto.

La revisione decorre, se accolta, dal 1° del mese successivo alla richiesta.

In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta all'Azienda Sanitaria.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

ARTICOLO 7

GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali e degli oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto che verrà stipulato con l'Azienda Sanitaria, la Ditta ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i., è obbligata a costituire in favore dell'Azienda Sanitaria medesima, una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, Iva esclusa.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria verrà aumentata in ottemperanza alle modalità previste dal medesimo articolo.

L'importo della garanzia fidejussoria è ridotto del 50% per le Ditte alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio la Ditta attesta il possesso del predetto requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria.

La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, nel limite del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Azienda Sanitaria, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Ditta degli stati di avanzamento della fornitura o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda Sanitaria, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

La Ditta è tenuta in ogni momento, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, ad integrare la garanzia, qualora essa venisse in tutto o in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.



ARTICOLO 8

TERMINI DI CONSEGNA

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere somministrati in esatta conformità agli ordinativi formali (buono d'ordine, lettera, telegramma, o fax) dell'U.O. Provveditorato-Economato, con precisione e tempestività assolute.

L'Azienda Sanitaria comunicherà di volta in volta, prima della consegna, tipo, quantità dei prodotti che intende ricevere e luogo della consegna.

Le consegne dovranno essere effettuate **entro 15 giorni** naturali e consecutivi dalla ricezione del buono d'ordine, e nelle ore antimeridiane e, cioè: **dalle ore 7.30 alle ore 12.30**, secondo le quantità e qualità richieste con il buono medesimo, salvo casi d'urgenza in cui la Ditta dovrà far fronte alle richieste con tempestività, mettendo a disposizione i prodotti richiesti, anche a titolo di acconto sulla fornitura, nel più breve tempo possibile, massimo 48 (quarantotto) ore consecutive dal ricevimento dell'ordine.

In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto *"ipso facto et jure"*, con il conseguente incameramento del deposito cauzionale.

Inoltre l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di acquistare presso altro fornitore i prodotti occorrenti, con conseguente addebito alla Ditta delle maggiori spese sostenute e della penale prevista al successivo articolo 13.

La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto nel quale dovranno essere indicati:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di riferimento dell'ordine.
- tutte le notizie previste dalle norme vigenti

Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione.

Condizioni di Trasporto dei prodotti

Per lo scarico e la messa a terra nei locali del magazzino di destinazione del materiale ordinato, il fornitore non potrà avvalersi del personale dell'Azienda Sanitaria.

Ogni operazione deve essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere cui sarà stata demandata la consegna il quale dovrà essere dotato di mezzo con sponda idraulica e carrello/transpallet elettrico, per consentire la sistemazione della merce all'interno del locale di destinazione.

ARTICOLO 9

CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI SULLE FORNITURE

Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dal presente capitolato speciale, e da tutte le norme di legge vigenti in materia.

La firma apposta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata all'atto della consegna presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

In caso di inadempienza, i prodotti in questione saranno restituiti alla Ditta che dovrà provvedere alla immediata sostituzione.

Il controllo qualitativo della fornitura viene effettuato all'atto della consegna.

L'accettazione della merce non solleva la Ditta dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.



Agli effetti dei requisiti qualitativi la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non esonera la Ditta dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

All'atto della consegna potranno essere prelevati a cura dell'Azienda Sanitaria campioni dei prodotti forniti, al fine di verificare la rispondenza qualitativa da effettuarsi presso i Servizi Tecnico-sanitari dell'Azienda Sanitaria o presso laboratori specializzati scelti dall'Azienda Sanitaria,

L'eventuale prelievo di campioni per la esecuzione di analisi saranno fatti in diminuzione dei quantitativi consegnati.

Qualora a seguito di tali accertamenti risultasse che la merce consegnata non è rispondente ai requisiti richiesti, essa non sarà accettata, e le spese delle analisi effettuate saranno addebitate alla Ditta.

In tal caso la merce verrà restituita alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese, e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini che saranno fissati dall'Azienda a suo insindacabile giudizio.

Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda procederà all'acquisto della merce non accettata presso altro fornitore, addebitando alla Ditta l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall'aggiudicazione, oltre all'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 13.

La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa.

E' a carico della Ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta per la consegna ed il ritiro della stessa.

ARTICOLO 10

RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

La consegna dei prodotti richiesti dovrà avvenire entro i termini prescritti. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico della Ditta inadempiente.

Pertanto l'Azienda Sanitaria potrà acquistare i prodotti in questione dove e come meglio riterrà, ed avrà il diritto di chiedere la refusione degli eventuali danni sopportati per inadempienza della Ditta.

ARTICOLO 11

ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiali di cui a presente capitolato, ove non fossero nella tempestiva disponibilità della Ditta, nonché in caso di ritardo nelle consegne.

In tal caso la Ditta se ne assumerà l'onere della maggiore spesa.

ARTICOLO 12

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle consegne presso il magazzini dell'Azienda Sanitaria.

La fattura dovrà essere redatta secondo le norme in vigore ed accompagnata dalla sottoindicata documentazione giustificativa:

- copia del documento di trasporto;
- copia del buono d'ordine.

La fatturazione della merce dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria.

Le fatture devono riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta. Non sono



ammesse fatture cumulative per forniture effettuate a diversi Ambiti Aziendali e riferentesi a differenti buoni d'ordine.

La Ditta è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia comunque in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati, uniformandosi alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria si riserva, dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, di negoziare con la Ditta, in deroga al citato D.Lgs 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento, ed il riconoscimento degli interessi legali al saggio di cui all'art.1284 del Codice Civile, dopo la scadenza del termine di cui sopra e fino alla data di emissione del mandato.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

ARTICOLO 13

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tal fine la Ditta deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (cfr. Art. 1).

La Ditta comunicherà all'Azienda Sanitaria gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Azienda, nel contratto sottoscritto con la Ditta, inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale la Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L.136/2010 e s.m.i..

Il contratto, comunque, si intenderà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. come previsto dalla suddetta legge.



La Ditta, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Sanitaria e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Azienda Sanitaria verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, sia inserita a pena di nullità assoluta un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

ARTICOLO 14

CLAUSOLE PENALI

Il mancato rispetto dei tempi di consegna, comporta l'applicazione di una penale minima di € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo.

La penale si applica di diritto senza che a ciò necessiti alcuna comunicazione scritta o contestazione di addebiti da parte dell'Azienda Sanitaria.

La penale non si applica qualora il fornitore dimostri che il mancato rispetto dei termini previsti sia dipeso da cause di forza maggiore ad esso non imputabile. In tale caso l'onere della prova incombe sul fornitore.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante ritenzione delle somme alla Ditta spettanti in esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato o a qualsiasi altro titolo dovute.

Inoltre la Ditta è soggetta all'applicazione di una penale di importo variabile da un minimo di **€ 200,00 ad un massimo di € 2.000,00**, quando:

- in caso di fornitura effettuata con prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
- non effettua o effettua con ritardo la sostituzione dei prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti, ovvero siano stati riscontrati non rispondenti ai requisiti richiesti, in fase di utilizzazione e/o distribuzione degli stessi.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata alla Ditta dal responsabile del contratto o da suo delegato a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento, oppure, se l'importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali, quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore.

E' fatta comunque salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria, quando l'importo complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo della fornitura, di risolvere il contratto addebitando nel qual caso alla Ditta il maggior onere conseguente all'acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura, nonché di incamerare la cauzione.

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata e senza aver prima intimato o costituito in mora e senza pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta, salvo sempre il diritto dell'Azienda Sanitaria alla refusione dei danni di qualsiasi genere derivante dalla cessazione in tronco del contratto di fornitura, nei seguenti casi:

- a. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo;
- b. in caso di frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del contratto e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nello stesso dopo l'applicazione delle penalità;
- c. sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
- d. recidiva nel somministrare prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
- e. inadempimento più volte ripetuto, comunicato per iscritto, riguardo i tempi di consegna della fornitura;
- f. recidiva per mancata sostituzione;
- g. in caso di mancata sottoscrizione del contratto;
- h. in caso di applicazione di 4 penalità;
- i. in caso di cessione del contratto;
- j. in caso di sub-appalto non autorizzato;
- k. in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sui prodotti offerti e consegnati;
- l. mancato reintegro della cauzione definitiva;
- m. constatata inosservanza delle norme e delle prescrizioni del presente capitolato;
- n. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla L.136/2010 e s.m.i.;
- o. per motivi di pubblico interesse.

In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta, l'Azienda Sanitaria) riconoscerà a quest'ultimo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata e accettata.

La Ditta dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza della Ditta stessa. Rimane ferma la facoltà dell'Azienda Sanitaria di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Azienda Sanitaria, e non potrà essere invocata dalla Ditta stessa per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente la fornitura.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale l'Azienda Sanitaria ha il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno della Ditta.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, ed ove ciò non risulti sufficiente, da eventuali crediti della Ditta senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda Sanitaria sui beni della Ditta.

Nel caso di minori spese, nulla compete alla Ditta inadempiente.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'originario fornitore l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

L'Azienda Sanitaria può, inoltre, risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili alla Ditta:

- a. per motivi di pubblico interesse specificati nell'atto di risoluzione.
In particolare:
- in caso di sopravvenuta stipulazione di una convenzione ai sensi dell'art.26 della Legge 488/99 e s.m.i., salvo che, anche ad avvenuta aggiudicazione, la Ditta offra di adeguare l'offerta ai parametri di qualità e prezzo oggetto di convenzionamento;
 - in caso di unione di acquisto tra Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Basilicata per la fornitura di prodotti facenti parte del presente capitolato che sono stati inseriti nell'elenco unico regionale.
- b. in qualsiasi momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del Codice Civile.

ARTICOLO 16

CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 117 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.

In caso di cessione del credito la Ditta dovrà notificare all'Azienda Sanitaria, copia legale dell'atto di cessione, corredato dalla certificazione di regolarità fiscale rilasciata alla Ditta cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del D.p.R. 26/09/1973, n. 602, e s.m.i.

L'atto di cessione non potrà avere effetto se non dopo l'adozione della relativa presa d'atto da parte dell'Azienda Sanitaria.

La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell'Azienda Sanitaria rende inefficace il contratto di cessione nei confronti della medesima Azienda Sanitaria.

La normativa sulla tracciabilità (art. 13) si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

ARTICOLO 17

SUB-APPALTO E CESSIONE

La Ditta è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto.

E' ammesso Il subappalto in conformità a quanto previsto all'art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- L'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- la Ditta deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa, dal disciplinare di gara (iscrizione nel registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificazioni o dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

La Ditta è responsabile delle attività delegate al subappaltatore, ed è pertanto chiamata a rispondere comunque di eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione della fornitura affidata o ad essa comunque riconducibili



In caso di subappalto la Ditta avrà l'obbligo di imporre al subappaltatore il rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dell'Azienda Sanitaria.

Non è previsto il pagamento diretto da parte dell'Azienda Sanitaria al subappaltatore.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

L'Azienda Sanitaria verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, sia inserita a pena di nullità assoluta un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 18

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

In caso cessioni di azienda o di ramo d'azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Sanitaria, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal disciplinare di gara.

Nei 60 giorni successivi l'Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Sanitaria tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

ARTICOLO 19

ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico della Ditta, anche i seguenti obblighi:

- a. la responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecate all'Azienda Sanitaria o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero dell'Azienda Sanitaria da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo;
- b. l'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
La Ditta continuerà ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano la Ditta anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto di appalto;
- c. la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo la Ditta obbligata ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione della fornitura, non ultimo il D.Lgs., 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.



ARTICOLO 20

RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato. L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.

ARTICOLO 21

OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

La Ditta é responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

ARTICOLO 22

CONTROVERSIE –FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, sarà competente il Foro di Potenza.
E' escluso l'arbitrato.

ARTICOLO 23

NORME DI RINVIO

Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente Capitolato Speciale o dagli altri documenti di gara, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture, nonché al Codice Civile.